

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO E PLURIUSO PER L'INCONTINENZA E PER L'IGIENE PERSONALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006 N. 3. LOTTI N. 2

LOTTO 1: DISPOSITIVI PER L'INCONTINENZA CIG 863665592A

LOTTO 2: PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE CIG 8637222D10

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL'APPALTATORE

ART. 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

**ART. 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA
(CONTRATTI ATTUATIVI)**

ART. 10 – REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

**ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA**

ART. 12 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

**ART. 13 - SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA**

ART. 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 15 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

**ART. 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E
FATTURAZIONE.**

ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

**ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA
CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA**

ART. 19 – SUBAPPALTO

ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

**ART. 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL
PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI
NELL'APPALTO**

ART. 22 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

ART. 23 - VERIFICHE SULLA FORNITURA E VERIFICHE ISPETTIVE

ART. 24 - SICUREZZA

ART. 25 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 26 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 27 – PENALI

**ART. 28 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE
PENALI**

**ART. 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI
FORNITURA**

ART. 30 – RECESSO

ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

ART. 32 – TRASPARENZA

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 34 - CLAUSOLA FINALE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nella Convenzione, nel presente Capitolato Amministrativo, nel Capitolato Tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

Amministrazione/i Contraente/i//APSP-RSA: le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito APSP – RSA) operanti sul territorio della Provincia di Trento tenute a utilizzare la Convenzione;

Parte: APAC o l'Appaltatore (congiuntamente definiti anche le "Parti");

Committente: APAC;

Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la Convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del presente Capitolato amministrativo;

Convenzione: la Convenzione stipulata tra l'APAC e l'Appaltatore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Ordinativo di Fornitura: Documento con il quale l'Amministrazione Contraente, attraverso l'Unità Ordinante e con modalità di seguito previste, manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando l'Appaltatore alla prestazione delle forniture e delle attività richieste; *[Lotto 1]* l'Ordinativo avrà esecuzione mediante le successive Richieste di Consegna trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;

[Lotto 1] **Richiesta di consegna:** il documento inviato tramite posta elettronica certificata con il quale Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore la tipologia e il quantitativo dei prodotti richiesti e la sede di consegna, secondo quanto previsto al Capitolo 4.1.1.1 dell'allegato - Capitolato Tecnico;

Contratto attuativo o contratto di fornitura: l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con l'Appaltatore, formalizzato mediante l'Ordinativo di Fornitura e relativi allegati, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;

Giorno Lavorativo: da lunedì a venerdì, escluso sabato, domenica e festivi ove non specificato diversamente;

Data di Consegna Richiesta: data indicata dall'Amministrazione Contraente nella Richiesta di Consegna (Lotto 1) e/o nell'Ordinativo di Fornitura (Lotto 2), che non può essere inferiore rispetto alla data ordinaria prestabilita di n. 5 giorni lavorativi dall'emissione della Richiesta e/o dell'Ordinativo;

Data di Consegna Concordata: data concordata tra Amministrazione Contraente e Fornitore a seguito della comunicazione della Data di Consegna Richiesta indicata nella Richiesta di Consegna (Lotto1)/Ordinativo di fornitura (Lotto 2) che deve essere fissata nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'emissione della Richiesta di Consegna (Lotto1)/Ordinativo di fornitura (Lotto 2);

Sede di consegna: il luogo – sede e ufficio dell'Amministrazione Contraente indicato nelle Richieste di Consegna (Lotto 1)/Ordinativo di Fornitura (Lotto 2), presso il quale il Fornitore deve consegnare i Prodotti richiesti;

Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, da prestare secondo quanto stabilito nell'Allegato Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara;

Sito delle Convenzioni: lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all'indirizzo: <http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaEnti/convenzioni.asp>, gestito tramite strumenti di "Information Technology", contenente un'area dedicata alla Convenzione;

Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico: la Società Trentino Digitale S.p.A.;

Capitolato Tecnico: il documento Allegato al presente documento;

Appaltatore/Fornitore/Aggiudicatario/Ditta: il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

[Lotto 1] **Importo massimo contrattuale:** l'importo pari all'importo giornaliero offerto in gara dall'Aggiudicataria, IVA esclusa, moltiplicato per il numero di posti letto, di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.1 del capitolato tecnico, moltiplicato a sua volta per la durata complessiva della Convenzione, di cui al successivo art. 5, comma 1; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato di seguito;

[Lotto 2] **Importo massimo contrattuale:** l'importo pari alla sommatoria dei prodotti risultanti tra il Quantitativi dei beni richiesti di cui al Capitolato Tecnico, posti in gara, e i relativi prezzi unitari offerti dall'Aggiudicataria, IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato di seguito;

Importo della fornitura/valore dell'Ordinativo di Fornitura: l'importo complessivo (espresso in euro ed al netto degli oneri fiscali) di ciascun Ordinativo di Fornitura e dei servizi connessi.

Responsabile della fornitura: il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività oggetto della fornitura o dei servizi connessi previsti in convenzione di cui al successivo articolo 12;

Offerta tecnica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Offerta Economica: il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

Unità Approvvigionante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti eventualmente indicati nell'Ordinativo di Fornitura. Le Unità Approvvigionanti possono essere espressamente delegate dall'Unità Ordinante a gestire operativamente il rapporto contrattuale derivante dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

Unità/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.

2. L'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

- b) la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni" e s.m.;
- c) il regolamento concernente criteri e modalità applicativi della legge n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento di contratti pubblici in emergenza COVID-19, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 491 del 22 aprile 2020;
- d) la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022" e s.m.;
- e) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per quanto applicabile nell'ordinamento provinciale;
- f) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- g) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- h) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
- i) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- l) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- m) la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- n) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.lgs. 10/08/2018 n. 101 concernente Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- o) le norme del codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- p) la Delibera di Giunta Provinciale del 20 gennaio 2012, n. 41 "Criteri di Green Public Procurement (G.P.P.) negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: applicazione all'interno delle strutture provinciali, come aggiornata dalla Delibera dei Giunta Provinciale n. 2318/2017;
- q) Decreto 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza" e ss.mm.
3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e, in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
4. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute

oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a fornire:

- *[Lotto 1]* dispositivi per incontinenza, di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.1, del Capitolato tecnico, con le caratteristiche minime previste al Capitolo 3, paragrafo 3.1, del Capitolato Tecnico, nonché i servizi connessi di cui al successivo comma 2, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna, sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto al precedente art. 1, IVA esclusa, eventualmente incrementato.

- *[Lotto 2]* prodotti per l'igiene personale, di cui al Capitolo 2, Paragrafo 2.2, del Capitolato tecnico, con le caratteristiche minime previste al Capitolo 3, paragrafo 3.2, del Capitolato Tecnico, nonché i servizi connessi di cui al successivo comma 2, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto al precedente art. 1, IVA esclusa, eventualmente incrementato.

2. Unitamente alla fornitura dei Prodotti di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà prestare i Servizi connessi quali servizi e attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- Servizi di assistenza post – vendita, relativi al Lotto di appartenenza, di cui al Capitolo 5 del Capitolato Tecnico,
- altri Servizi connessi per la corretta gestione della Convenzione previsti dal Capitolato Tecnico.

3. L'erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui ai precedenti comma dovrà necessariamente rispondere ai requisiti minimi e alle prescrizioni stabilite nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, oltre che nell'Offerta tecnica presentata dal Fornitore, ove migliorativa. I medesimi dovranno inoltre essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Tecnico.

4. L'APAC si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nella Convenzione e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia raggiunto l'importo massimo contrattuale, all'Appaltatore può essere richiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'Importo medesimo, sino a concorrenza del 20% (venti per cento), ai sensi del comma 1, dell'art. 29 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*), previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione, fermo restando quanto previsto all'art. 27, comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo art. 5, comma 1.
2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse della Convenzione. In particolare gli Ordini di fornitura potranno essere effettuati dagli Enti, anche su mandato delle Amministrazioni che hanno titolo ad aderire alla Convenzione.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 26 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
4. In ogni caso, l'Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA

1. La Convenzione ha durata di n. 48 (quarantotto) mesi (equivalenti a 1461 giornate) decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo l'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi del precedente art. 3 comma 4, e salvo

la facoltà da parte dell'APAC di recedere unilateralmente dalla medesima ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.

2. *[Lotto 1]* I singoli Contratti di Fornitura hanno durata dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura mediante negozio elettronico fino alla scadenza naturale della Convenzione incrementata di 24 mesi.

3. *[Lotto 2]* I singoli Contratti di Fornitura hanno esecuzione immediata secondo quanto previsto dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico.

4. Non sarà comunque possibile aderire alla Convenzione emettendo Ordinativi di Fornitura, qualora sia stato raggiunto l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3 o qualora la Convenzione sia giunta alla propria scadenza naturale.

5. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

6. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

2. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche minime indicate nel Capitolato Tecnico o proposte in offerta tecnica, qualora migliorativa; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di

sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020.

4. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

6. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

7. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura, secondo quanto specificato nella Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) *[Lotto 1]* rispettare, per i dispositivi per ausili per incontinenza, le disposizioni previste dal Decreto del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) riguardanti l'Adozione dei criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica necessaria;

- f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- g) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
- h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
- i) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e alle attività di cui al Capitolato Tecnico;
- j) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura;

8. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.

9. Le prestazioni e/o i servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva; pertanto le Amministrazioni Contraenti e/o APAC, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente.

10. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione

Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

11. L'Appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 13 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

2. In particolare si impegna a:

- a) garantire l'esecuzione delle prestazioni e l'erogazione dei servizi ai soggetti individuati dalle Amministrazioni Contraenti in conformità ai singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico:
 - senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità e i tempi di intervento;
- b) eseguire le prestazioni e/o i servizi richiesti con efficienti modalità organizzative, nel rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica;
- c) assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- d) utilizzare il Sistema Informatico di gestione della Convenzione di cui al successivo art. 8;
- e) elaborare, su specifica richiesta di Apac o delle Amministrazioni contraenti, reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare secondo i termini e le modalità specificate nell'allegato Capitolato tecnico, al fine di consentire ad APAC di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dall'APAC;

- f) predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti, con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali;
 - g) nominare il Responsabile della Fornitura per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente responsabile nei confronti dell'APAC, che rappresenterà ad ogni effetto l'Appaltatore;
 - h) comunicare il nome e il recapito di un Responsabile Tecnico/Amministrativo della fornitura, al quale le Amministrazioni Contraenti o l'APAC faranno riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
 - i) non sospendere l'erogazione dei servizi in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Amministrazioni Contraenti o l'APAC;
 - l) trasmettere semestralmente alla Provincia Autonoma di Trento – APAC l'elenco degli Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Unità Ordinanti;
3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.
4. Le Amministrazioni Contraenti o l'APAC si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 8 – NEGOZIO ELETTRONICO

1. Prima della stipula della Convenzione, l'Appaltatore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:
- a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, l'Appaltatore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
 - b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il Fornitore, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale di APAC, dovrà mettere a disposizione i dati e le informazioni che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati e delle informazioni verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale.

3. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti.

4. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza della Convenzione, un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di chiarimento sulle modalità della fornitura;
- informazioni circa la Convenzione;
- chiarimenti sulle modalità di ordine;
- informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
- richiesta di un infermiere, su chiamata dei responsabili di reparto delle RSA, di cui al paragrafo 5.1.1, lettera b) del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5, comma 1.

2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti come definite nelle premesse della Convenzione.

3. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico, vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, da parte dell'Amministrazione Contraente.

4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura, l'Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive. Resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Contraenti non comportano, in capo ad APAC, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto Ordinante.

5. Ove l'Appaltatore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora l'Appaltatore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le prestazioni oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non vengono conteggiati nel quantitativo massimo.

6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non ha validità e l'Appaltatore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo. In tal caso l'Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

7. I singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'Appaltatore.

8. L'Appaltatore prende atto - rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo - che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, l'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste.

9. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'Appaltatore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi dalla ricezione dell'ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo.

10. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio degli stessi avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo

strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.

ARTICOLO 10 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE

1. APAC si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere all'Appaltatore l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni fornite devono essere resi disponibili sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC.

2. Con riferimento alla fatturazione ed alla rendicontazione, l'Appaltatore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile del Procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione e l'eventuale coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito all'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

2. Il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione (ove nominato), assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.

3. I nominativi del responsabile del procedimento e del Direttore dell'esecuzione (ove nominato) sono comunicati tempestivamente all'Appaltatore.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO

1. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile della Fornitura oggetto della Convenzione, comunicando ad APAC - prima della stipula della Convenzione - il suo

nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

2. Il Responsabile della fornitura dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto l'Appaltatore. Il Responsabile della fornitura sarà referente nei confronti di APAC. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

3. Inoltre, l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile Tecnico/amministrativo della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad Apac prima della stipula contrattuale e alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 13 - SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA.

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza. A tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. APAC e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza, evidenziano le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere, ferme le penali ed i rimedi di cui al successivo art. 27.

3. Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la correttezza del processo di fatturazione a quanto prescritto nel presente Capitolato amministrativo e nell'ulteriore documentazione contrattuale, APAC potrà effettuare, anche avvalendosi di un Organismo terzo, appositi controlli.

4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, APAC e/o le Amministrazioni Contraenti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 29, si riservano la facoltà di risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura.

5. I costi delle verifiche di cui al presente articolo, compresi i rimborsi spese riferiti alle attività eseguite sia rispetto agli Ordinativi di Fornitura nel loro complesso sia alla Convenzione secondo i limiti e le tariffe vigenti per la Provincia Autonoma di Trento, sono a totale carico del Fornitore, per un importo massimo complessivo di Euro 2.400,00 (milleduecento/00) in ragione d'anno per n. 6 anni [Lotto 1] e per un importo massimo complessivo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in ragione d'anno per n. 4 anni [Lotto 2].

In tali casi, APAC, può rivalersi anche attraverso la garanzia definitiva prestata dal Fornitore di cui al successivo art. 25.

6. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008 e s.m. e i., provvederanno a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi.

ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione della Convenzione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ARTICOLO 15 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

1. Per la disciplina delle modifiche della Convenzione si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO, FATTURAZIONE E REVISIONE PREZZI.

1. I corrispettivi contrattuali indicati in Convenzione, come risultanti dall'Offerta Economica prodotta in gara dall'Appaltatore, devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Prodotto, anche delle prestazioni dei Servizi Connessi e si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e delle Richieste di Consegna conseguenti agli Ordinativi di Fornitura [Lotto 1] e degli Ordinativi di

Fornitura *[Lotto 2]*, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che fossero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali indicati in Convenzione.

3. I corrispettivi indicati in Convenzione sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio.

4. *[Lotto 1]* I predetti corrispettivi sono liquidati con cadenza mensile dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

5. *[Lotto 2]* I predetti corrispettivi sono liquidati, a consegna effettuata, da parte delle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

6. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo quanto disposto dal Capitolo 4, Paragrafo 4.4 del Capitolato tecnico, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente Capitolato.

7. *[Lotto 1]* La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza mensile, di cui al precedente comma 4, ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.

8. *[Lotto 2]* La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna dei beni (documento di trasporto) ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Aggiudicataria.

9. I predetti corrispettivi sono corrisposti dalle singole Amministrazioni contraenti secondo le proprie modalità operative di liquidazione e pagamento, in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

10. *[Lotto 1]* Ciascuna fattura riporterà il corrispettivo di ogni prodotto, di cui al precedente comma 1, le unità realmente consegnate, il relativo valore complessivo e l'importo totale della/e Richiesta/e di consegna effettivamente eseguita/e nel mese di riferimento. Inoltre, dovrà indicare il riferimento alla Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura (numero e data dell'ordine), il numero di Richiesta di Consegna oggetto della fatturazione, il CIG derivato e il codice IPA dell'Amministrazione contraente.

11. *[Lotto 1]* Con cadenza annuale, in occasione del pagamento della dodicesima mensilità, dovrà essere effettuata, da parte del Fornitore, una verifica tra il valore

complessivo fatturato/fatturabile nei 12 (dodici) mesi trascorsi e il valore complessivo previsto dallo stesso Ordinativo di fornitura rapportato all'anno (alias: importo giornaliero offerto moltiplicato per i posti letto della RSA a sua volta moltiplicato per 365).

12. *[Lotto 1]* Se, a seguito della verifica di cui al precedente comma 11, si desume un valore complessivo effettivamente dovuto dall'Amministrazione contraente superiore a quello massimo previsto per il periodo (valore eccedente), il Fornitore provvederà all'applicazione, alla fattura relativa alla dodicesima mensilità dell'anno di riferimento, di uno sconto per un importo pari alla differenza tra il valore effettivamente ordinato e il valore massimo a carico dell'Amministrazione; qualora il valore eccedente di cui al comma 11, sia dovuto ad un fabbisogno assistenziale superiore alla normalità evincibile come standard nel sistema delle RSA-APSP aderenti alla convenzione, tale evenienza dovrà essere formalizzata da parte del Fornitore alla specifica RSA-APSP in forma scritta, almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza dei 12 (dodici) mesi. La predetta comunicazione dovrà evidenziare dettagliatamente i motivi e le circostanze che possono aver generato un consumo superiore allo standard. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Amministrazione potrà chiedere al Fornitore un contraddittorio, da documentarsi con apposito verbale, finalizzato al conseguimento di un'intesa che potrà non dare luogo allo sconto di cui al presente comma.

12. *[Lotto 2]* Ciascuna fattura riporterà il corrispettivo di ogni prodotto, di cui al precedente comma 1, le unità effettivamente consegnate, il relativo valore complessivo e l'importo della Fornitura dell'ordinativo. Inoltre, dovrà indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura (numero e data dell'ordine), il CIG derivato e il codice IPA dell'Amministrazione contraente.

13. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da trasmettere per la verifica di conformità al fine di agevolare le attività di verifica, controllo e fatturazione.

14. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

15. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a

personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

16. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

17. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

18. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

19. In caso di esito positivo della verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione, la stessa procederà alla corresponsione del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione.

20. L'Appaltatore dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza mensile, la reportistica sulle prestazioni rese e sul rispetto dei livelli di fornitura.

La reportistica richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore e al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti in formato elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).

21. L'Appaltatore, su richiesta, dovrà inviare ad APAC i dati relativi a:

- importi fatturati, suddivisi per singola Amministrazione Contraente;
- ogni altro dato utile a rilevare il trend delle prestazioni relative alla convenzione richieste dalle Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, APAC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 18 – CESSIONE DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e dei limiti previsti all'art. 26, comma 12, della L.P. 2/2016.

2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge del 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente qualora questa non la rifiuti con comunicazione da

notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. L'Amministrazione Contraente non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Aggiudicataria intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.

4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile all'Amministrazione Contraente solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione Contraente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stessa Amministrazione Contraente debitrice. In ogni caso la Stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'Amministrazione stessa.

6. E' vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e APAC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

[In caso l'Appaltatore abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016 è ammesso il subappalto. Il subappalto è autorizzato dalle singole Amministrazione Contraenti, dandone comunicazione ad APAC.

2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non

- autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 6 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dell'esecuzione. Se l'Appaltatore, in corso di esecuzione, comunica al Direttore dell'esecuzione contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dal Direttore dell'esecuzione, l'Amministrazione Contraente procede al pagamento della parte non contestata.
4. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula della Convenzione e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula della Convenzione, viene utilizzato dall'Amministrazione contraente per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare ad all'Amministrazione contraente le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula della Convenzione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. L'Amministrazione contraente controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'Appaltatore deve comunicare alle Amministrazioni contraenti di cui sopra i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

7. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016, rimanendo confermato anche per il presente appalto che le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione non configurano subappalto.

[In caso l'Appaltatore non abbia dichiarato di fare ricorso al subappalto]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 20 – TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ARTICOLO 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto collettivo di lavoro applicato.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI

1. A norma dell'art. 32, co. 3 della L.P. 2/2016, l'Appaltatore si impegna ad eseguire la convenzione possibilmente anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, nell'obiettivo a tendere di impiegare un numero di persone svantaggiate durante l'esecuzione della convenzione nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di

presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

ARTICOLO 23 - VERIFICHE SULLA FORNITURA E VERIFICHE ISPETTIVE

1. Per le forniture di dispositivi monouso e pluriuso per l'incontinenza e per l'igiene personale dopo il ricevimento della merce, potranno essere effettuati appositi controlli secondo quanto disposto dal paragrafo 4.4.2 del Capitolato tecnico.

2. Secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.3 del Capitolato tecnico, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e/o ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura.

3. In caso il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.1 del Capitolato tecnico, le Amministrazioni contraenti e/o ad APAC, per quanto di propria competenza, procedono alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato e con quanto dichiarato nell'eventuale nuova scheda tecnica.

4. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e/o ad APAC a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. Al fine delle verifiche inerenti la regolarità e la correttezza dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, APAC può avvalersi anche di altri enti od organi accreditati.

6. Nel caso in cui le attività di verifica di cui ai commi precedenti abbiano esito negativo, APAC, in conformità a quanto previsto al successivo art. 29, richiamate le disposizioni dei paragrafi 4.4.1 e 4.4.3 del Capitolato tecnico, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

ARTICOLO 24 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene

e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

3. L'Appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ARTICOLO 25 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Appaltatore è obbligato a costituire un'unica garanzia definitiva a favore sia di APAC che delle Amministrazioni Contraenti del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale. Si applicano le riduzioni indicate all'articolo 93, comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.

3. La garanzia definitiva deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti gli Ordinatori di Fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione della Convenzione la stessa sarà trattenuta da APAC.

4. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni nascenti dall'esecuzione delle attività previste dalla Convenzione e dai singoli Ordinatori di Fornitura, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/APAC hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle medesime penali.

5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinatori di Fornitura.

6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, degli Ordinatori di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinatori; pertanto, la garanzia è svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/APAC, per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo di 80%. A tal fine le

Amministrazioni Contraenti trasmettono ad APAC i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati ad APAC direttamente dall'Appaltatore.

8. In ogni caso lo svincolo definitivo della garanzia definitiva residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta da APAC.

9. Nel caso di integrazione della Convenzione, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia definitiva in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

11. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti in danno delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento – APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento – APAC l'incameramento della garanzia in nome e per conto loro.

12. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da APAC.

13. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

14. Nel caso di integrazione della Convenzione, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

15. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

- a) il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento;
- b) condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

ARTICOLO 26 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere operante per il tutto il periodo di validità contrattuale della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi.
3. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 27 – PENALI

1. Con riferimento alla Convenzione, in caso di inadempimento, non imputabile ad APAC e/o all'Amministrazione Contraente, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate dalle singole Amministrazioni contraenti) che seguono:

- a) *[Lotto 1]* in caso di ritardo della consegna della fornitura rispetto ai termini massimi previsti di cui al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1.1, del Capitolato Tecnico, salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte dell'Amministrazione contraente, verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari al 1 ‰ (un per mille) dell'importo della fornitura dovuto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- b) *[Lotto 2]* in caso di ritardo della consegna della fornitura rispetto ai termini massimi previsti di cui al Capitolo 4, paragrafo 4.1.2, del Capitolato Tecnico, salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte dell'Amministrazione contraente, verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari al 1 ‰ (un per mille) dell'importo della fornitura dovuto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- c) *[Lotto 1]* in caso di ritardo nell'espletamento della prestazione di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.1.1, lettera a), del Capitolato Tecnico, salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte dell'Amministrazione contraente, verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari al 10 ‰ (dieci per mille) dell'importo della fornitura dovuto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni, oltre al quale verrà risolto il contratto, secondo quanto disposto dal successivo art. 29;
- d) *[Lotto 1]* in caso di ritardo nell'espletamento della prestazione di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.1.1, lettera b), del Capitolato Tecnico, salvo un'eventuale proroga concordata e formalizzata da parte dell'Amministrazione contraente, verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari al 5 ‰ (cinque per mille) dell'importo della fornitura dovuto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
- e) *[Lotto 1]* in caso d'inadempimento delle prestazioni di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.1.1, lettere c) e e) del Capitolato Tecnico, salvo diversa intesa concordata e formalizzata dall'Amministrazione contraente verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa;
- f) *[Lotto 2]* in caso d'inadempimento delle prestazioni di cui al Capitolo 5, paragrafo 5.1.2, del Capitolato Tecnico, salvo diversa intesa concordata e formalizzata dall'Amministrazione contraente verrà applicata dalla medesima Amministrazione, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 2.000,00 (duemila/00), IVA esclusa.

2. Si applicano le seguenti ulteriori penali, applicate da APAC:

- a) Mancato preavviso di messa fuori produzione: in caso di mancato rispetto del termine minimo di preavviso per la comunicazione della messa fuori produzione a tutti i soggetti

previsti, di cui al Paragrafo 4.4.1, punto 1), dell'allegato Capitolato tecnico, verrà applicata da parte di APAC nei confronti del Fornitore una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa;

b) Call Center, di cui al precedente art. 8: in caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 1 ora rispetto all'orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), per ogni ora o frazione di mancata operatività.

(Es. interruzione di 50 min=nessuna penale; interruzione di 2 ore e 5 minuti= penale di 300 euro).

c) Referente della Fornitura e Responsabile tecnico, di cui al precedente art. 13: in caso di mancata messa a disposizione o comunicazione del Responsabile della Fornitura o del Responsabile tecnico, verrà applicata da parte di APAC nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

d) Altre non conformità: per altre non conformità nell'esecuzione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'APAC una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00), a Euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità e a insindacabile giudizio di APAC.

3. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate.

4. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare contestazioni per inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto della normativa fiscale, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione Contraente medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione

Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.

7. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC, il Fornitore deve comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa APAC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima APAC a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti, dall'inizio dell'inadempimento.

8. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

11. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del Singolo contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'art. 28 del presente Capitolato Amministrativo

ARTICOLO 28 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 27 devono essere contestati all'Appaltatore per iscritto o tramite

PEC dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione Contraente, l'Appaltatore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto o tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto delle normative fiscali, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al precedente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 25, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto; l'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo contrattuale, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, trova applicazione l'art. 29 del presente Capitolato, con la conseguente risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA

Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e/o dei contratti di fornitura si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e la disciplina specificata all'art. 8 della Convenzione.

ARTICOLO 30 – RECESSO

1. E' facoltà dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, recedere, tramite raccomandata A/R o PEC, in conformità alla disciplina dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla Convenzione e/o dai singoli contratti attuativi verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).

ARTICOLO 32 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della

normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà dell' APAC di incamerare la garanzia definitiva prestata.

ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolari del trattamento dei dati personali sono le Amministrazioni Contraenti.

La figura del Titolare ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento").

A tal fine il Titolare, ove ricorrano gli obblighi di legge, impartisce, nell'ambito dell'atto di nomina di cui al successivo comma 3, istruzioni all'Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento dei dati, a cui competono le attività di cui ai successivi commi. Inoltre, il Titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del trattamento (come Preposto), il Responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto l'autorità di quest'ultimo (come Preposto), in quanto abbiano accesso a dati personali, non possono trattare tali dati se non sono istruiti in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

2. Il trattamento di tali dati personali, di qualunque natura (anche sensibili o super sensibili) da parte dell'Appaltatore ove ricorra nell'esecuzione dell'appalto, deve avvenire esclusivamente in ragione delle finalità discendenti dalla convenzione in parola. Pertanto, con un apposito atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, l'Appaltatore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 del regolamento, sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati, con le modalità ivi stabilite. Tale nomina di Responsabile è valida fino alla conclusione delle operazioni di verifica della conformità di cui, in particolare, all'articolo 16, commi 8 e 13.

3. La mancata accettazione della nomina a Responsabile del trattamento diviene causa di risoluzione della convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura.
4. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali all'esecuzione del singolo Ordinativo di Fornitura. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, agli obblighi discendenti dalla convenzione o dal singolo Ordinativo di Fornitura. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate ed a fini indicativi rispetto alle direttive demandate all'atto di nomina di cui al precedente comma 3, si precisa che il trattamento avviene, in particolare, relativamente a:
- a) la raccolta dei dati personali e il loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dalla convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;
 - b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;
 - c) la notifica di una violazione dei dati personali al Titolare, competente nel merito;
 - d) la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela della riservatezza in ragione della specificità della convenzione (vedi, ad esempio, la necessità di trattare dati personali sensibili/supersensibili);
 - e) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell'esecuzione della convenzione e dei suoi Ordinativi di Fornitura;
 - f) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini della convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.

6. Il Responsabile del trattamento assume inoltre l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti alla convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura, soddisfi i requisiti del regolamento. L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre il Responsabile del trattamento, si obbliga a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
- f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
- g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno

dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;

h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

8. Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un Responsabile del trattamento viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato ad ogni effetto Titolare del trattamento in questione.

ARTICOLO 34 - CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.